

III

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA
Atti Consiglio n. 473/A III Legislatura

"Nuova disciplina concernente il servizio sociale regionale per l'attività motoria e sportiva. Abrogazione L.R. 21/7/78 n. 32.

Approvato dalla Giunta Regionale nella seduta del 15.10.1984.

REGIONE PUGLIA

DISEGNO DI LEGGE

" NUOVA DISCIPLINA CONCERNENTE IL SERVIZIO SOCIALE
REGIONALE PER L'ATTIVITA' MOTORIA E SPORTIVA - ABRO
GAZIONE L.R. 21.7.'78 N° 32 ".



REGIONE PUGLIA

RELAZIONE

In questi ultimi anni il dibattito culturale e politico sullo sport si é intensificato ed affinato.

Si é giunti alla consapevolezza che le attività sportive, assumono nel contesto sociale funzioni assai diversificate, caratterizzandosi come momenti di educazione, di formazione, di ricreazione e di socializzazione nonché specialmente nei confronti dei giovanissimi come fattori altrettanto importanti, di sviluppo e di miglioramento delle condizioni psicofisiche.

E' in questa ottica che si vanno delineando e definendo varie tipologie di attività sportive che vanno approfondendo come non mai i loro valori e i loro contenuti.

Incrementando le attività motorie e la pratica sportiva generalizzata oltre ad estendere potenzialmente a tutti i cittadini la possibilità di svolgere attività sportive qualificate, si dà spazio a modelli culturali interessanti e ricchi di prospettive nel settore, che privilegiano le dimensioni educative, socio-culturali e socio-sanitarie dello sport.

Anche se la L.R. 32/78 ha rappresentato negli anni passati un importante punto di riferimento si sente la necessità di una innovazione legislativa con l'individuazione di nuovi obiettivi, di nuove priorità e nuove



REGIONE PUGLIA

procedure, coerente con le premesse culturali, con il piano regionale di sviluppo e con il complesso della più recente legislazione regionale.

La futura legge regionale può essere considerata strumento interessante di un nuovo processo verso una organica legislazione regionale sportiva.

Con la nuova proposta della Giunta si promuovono le attività motorie e sportive in quanto fornitrici di un servizio sociale e rivolte alla generalità dei cittadini e, si intende realizzare impianti ed attrezzature sportive adeguatamente localizzate nel territorio regionale.

Nel merito si osserva che con gli artt. da 3 a 6 si è provveduto a riformare la composizione del Comitato regionale dello Sport per renderlo più snello ed agile alle esigenze della realtà sportiva.

Gli articoli 7 ed 8 indicano i soggetti destinatari e le tipologie degli interventi.

Con le norme di cui agli articoli da 9 a 21, riguardanti la realizzazione degli impianti sportivi, la Regione Puglia opererà attraverso piani pluriennali al fine di concretizzare l'aderenza degli interventi regionali alle indicazioni della fase programma

./.



REGIONE PUGLIA

- 3 -

toria e progettuale del piano di sviluppo dello sport, alla luce delle esigenze emerse dalle istanze dei Comuni, delle Province e di tutti gli Organismi che operano nel settore.

Nel dettaglio, accanto all'erogazione del contributo in conto capitale sarà possibile concedere mutui agevolati a medio e lungo termine.

Inoltre sarà aumentato l'entità dello stanziamento per impianto sportivo sia in termini assoluti che in termini percentuali a favore di tutti i destinatari, Enti pubblici ed Associazioni sportive.

Nella nuova proposta di legge sono contenute alcune norme prescrittive che hanno la funzione di rendere i contributi concessi più facilmente spendibili da parte dei destinatari, infatti è previsto l'obbligo della cantierizzazione degli investimenti fissi sportivi entro 180 giorni dalla data di concessione formale dell'incentivo finanziario.

Si prevede inoltre un meccanismo molto agile di revoca dei contributi nell'evenienza in cui i destinatari non adempiano con sollecitudine alle indicazioni formali e sostanziali previste nel testo di legge.



REGIONE PUGLIA

Al Capo II (artt. da 22 a 24) é considerata la possibilità di concedere contributi per l'acquisto di attrezzature tecnico-sportive fise e mobili.

Al Capo III (art.26)viene regolato l'intervento per il sostegno delle manifestazioni agonistiche di particolare rilevanza nazionale od internazionale,mentre all'art.27 i contributi per la promozione di attività sportive dilettantistiche.

Il Capo IV (art.28) prevede la possibilità per la Giunta regionale di promuovere o effettuare convegni, studi,ricerche ed indagini conoscitive.

Col Capo V (art.29) sono infine concessi contributi per l'utilizzazione degli impianti sportivi scolastici da parte dell'Associazione sportivo.





La

u

REGIONE PUGLIA

NUOVA DISCIPLINA CONCERNENTE IL SERVIZIO SOCIALE
REGIONALE PER L'ATTIVITA' MOTORIA E SPORTIVA - ABRO
GAZIONE L.R. 21/7/78 N° 32 -



lu
ca


REGIONE PUGLIA

Titolo I

Art. 1

Premessa

La Regione Puglia, in attuazione delle finalità dell'art. 13 dello Statuto, considera lo sport un servizio sociale di primaria importanza, nell'ambito dell'impiego del tempo libero, per la formazione psicofisica dell'uomo e del cittadino.



Je
al

REGIONE PUGLIA

Art. 2

Finalità della Legge

La Regione nell'ambito delle funzioni ad essa spettanti in relazione all'art. 56 del D.P.R. n. 616 del 24/7/1977, promuove:

- la realizzazione di impianti ed attrezzature sportive adeguatamente localizzate nel territorio regionale;
- lo sviluppo delle attività motorie e sportive anche mediante il potenziamento del momento associativo.



REGIONE PUGLIA

Titolo II

Art. 3

Comitato regionale dello Sport

Il Comitato Regionale dello Sport, organo di consultazione e di proposta ai competenti organi regionali, per l'attuazione dei compiti previsti dalla presente legge, è composto da:

- a) Il componente della Giunta preposto alla materia, che lo presiede;
- b) Il presidente della competente commissione consiliare;
- c) L'Assessore allo Sport per ciascuna delle cinque amministrazioni provinciali;
- d) il Sindaco o su sua delega l'assessore allo Sport di ciascuno dei cinque Comuni capoluoghi di provincia della Regione;
- e) tre rappresentanti degli altri Comuni della Regione designati dall'ANCI pugliese, in modo da garantire la presenza dei Comuni inferiori ai 10.000 abitanti, dei Comuni tra i 10.000 e i 30.000 abitanti e dei Comuni superiori ai 30.000;
- f) il delegato regionale del CONI;
- g) cinque presidenti prov.li del CONI;



la
er

REGIONE PUGLIA

- h) cinque rappresentanti regionali delle Federazioni sportive aderenti al CONI, esistenti sul territorio regionale, designati dal Consiglio regionale del CONI;
- i) i coordinatori provinciali dell'educazione fisica e sportiva dei Provveditorati agli studi;
- l) n.7 rappresentanti degli Enti di promozione sportiva, riconosciuti a livello nazionale ed esistenti in sede regionale, designati di intesa tra i medesimi;
- m) n.4 esperti, nominati dalla Giunta Regionale di cui:
 - n.1 socio - psico - pedagoga;
 - n.1 tecnico del servizio regionale impianti sportivi designato dal CONI;
 - n.1 specialista in medicina sportiva designato dal Comitato Regionale della Federazione medici sportivi;
 - n.1 tecnico - urbanista designato dall'Assessorato regionale all'Urbanistica;
- n) n.1 rappresentante delle 3 Forze Armate designato d'intesa tra i rispettivi Comandi;
- o) n.1 rappresentante della stampa sportiva;

Funge da Segretario; un funzionario dell'Assessorato competente.

Il Comitato elegge nel suo seno un Vice Presidente.

Gli Enti e gli organismi interessati provvedono a designare e a comunicare i nominativi dei propri rappresentanti entro trenta giorni dal-



REGIONE PUGLIA

l'entrata in vigore della presente legge.

Il Comitato Regionale per lo Sport potrà esercitare le sue funzioni anche in mancanza della designazione di tutti i rappresentanti, purchè sia stata nominata almeno la metà + 1 degli aventi diritto.

Il Comitato, costituito con decreto del Presidente della G.R., su proposta dell'Assessore competente, dura in carica cinque anni e decade comunque con il rinnovo del Consiglio Regionale. Esso si riunisce almeno quattro volte l'anno ed ha sede presso la Giunta Regionale.

L'integrazione degli eventuali componenti mancanti potrà avvenire con successivi decreti del P.G.R..

Il Comitato può essere articolato in commissioni e gruppi di lavoro con compiti di studio, organizzazione ed esecuzione delle indicazioni da esso espresse.

Il funzionamento del Comitato è disciplinato con apposito regolamento interno.

REGIONE PUGLIA



la
e

Art. 4

Compiti del Comitato Regionale dello Sport

Il Comitato Regionale dello Sport;

- formula proposte in materia di attività motoria e sportiva;
- esprime pareri sui programmi di intervento di cui alla presente legge;
- collabora alla programmazione di interventi nel settore sportivo fornendo indicazioni e pareri che tengano conto delle diverse realtà locali.



la

el

REGIONE PUGLIA

Art. 5

Indennità prevista per i componenti il Comitato regionale dello Sport

Ai componenti il Comitato, estranei all'amministrazione regionale, sono corrisposte le indennità di cui all'art. 4 della L.R. 12/8/1981 n.45 e successive modifiche ed integrazioni.



la

le

REGIONE PUGLIA

Art. 6

Comitati Locali

I Comuni e le Province nell'ambito della loro autonomia, possono costituire comitati locali con compiti di promozione ed indirizzo delle iniziative in materia di sport e per l'uso e la gestione degli impianti di interesse comunale.

Destinatari delle provvidenze previste dalla presente Legge sono:

- a) Comuni, Province, loro Consorzi, Comprensori e Comunità Montane;
- b) Enti di promozione sportiva riconosciuti a carattere nazionale e presenti a livello regionale;

nelle;

- c) Società ed associazioni sportive, istituzioni scolastiche, gruppi sportivi militari, costi-

tutti con atto reso pubblico anche se prive di personalità giuridica, affiliate a Federazioni e/o Enti di promozione;

- d) La delegazione Regionale del CONI, i cinque Comitati provinciali del CONI ed i Comitati Regionali delle Federazioni Nazionali Sportive per studi, ricerche, documentazioni, sperimentazioni e convegni che abbiano l'obiettivo di concorrere alle programmazioni regionali del sistema sportivo per manifestazioni agonistiche di particolare rilevanza e per gli inter-

- e) Enti militari;

Sono escluse società ed associazioni che abbiano

fini di lucro.

Soggetti destinatari

Art. 7

TITOLO III

REGIONE PUGLIA



Handwritten signatures and initials:
 A large stylized signature at the top left.
 A smaller signature below it.
 The word "Ass." written vertically on the left side of the stamp.



he

se


REGIONE PUGLIA

Art.8

Programma di interventi.

Gli interventi previsti dalla presente legge sono diretti alla:

- a) costruzione, ampliamento, ammodernamento e manutenzione straordinaria di impianti sportivi per uso sociale e per l'attività dilettantistica;
- b) acquisto di attrezzature tecnico - sportive fisse e mobili;
- c) promozione di attività sportive dilettantistiche, corsi di formazione sportiva, corsi per operatori e tecnici sportivi nel rispetto della normativa regionale vigente;
- d) organizzazione di manifestazioni sportive Nazionali ed Internazionali.
- e) studi e ricerche;
- f) utilizzo palestre scolastiche.



Ja

ce

REGIONE PUGLIA

CAP.I

Art.9

Impianti sportivi

Per la realizzazione delle opere di cui all'art.8 lett.a), l'intervento finanziario regionale può avvenire con le seguenti modalità:

- a) in conto capitale : in unica soluzione o in più rate annuali, distribuite per gli anni di validità del bilancio pluriennale regionale;
- b) in conto interessi mediante contributi pluriennali in misura costante annua per ^{la} durata variabile da un minimo di 10 ad un massimo di 35 anni;

I due tipi d'interventi sono cumulabili.

Ai destinatari indicati dall'art.7 lett.a può essere concesso un contributo in conto capitale nella misura massima dell'85% della spesa ritenuta ammissibile, che non può superare i 500 milioni.

Ai destinatari previsti dall'art.7 lett.b),c), d) ed e) può essere concesso un contributo in conto capitale nella misura massima del 50%.



REGIONE PUGLIA

della spesa ritenuta ammissibile che non può su
perare l'importo di 500 milioni.

I contributi di cui al comma precedente sono cu
mulabili con altre provvidenze concesse dallo Sta
to o da altri Enti pubblici, purchè la somma glo-
bale dei contributi non superi la misura massima
del 90%.

Per quanto attiene al contributo in conto interes-
se di cui alla lett. b) 1° comma del presente arti-
colo, la Regione provvederà con successivi atti
alla stipula di convenzioni con appositi istituti
di credito. Le modalità di concessione dei benefi-
ci finanziari saranno indicate negli atti di con-
venzione suddetti.

Ai benefici di cui al comma precedente possono es-
sere ammessi sia i soggetti indicati nell'art.7
lett. a) sia quelli di cui alle lett. b) - c) ed e).



la

EU

REGIONE PUGLIA

Art. 10

Piano pluriennale per la realizzazione degli impianti sportivi.

Al fine di coordinare gli interventi nel settore, in conformità del piano regionale di sviluppo e dello Sport, la Giunta Regionale sentito il Comitato Regionale dello Sport, formula ed approva il piano pluriennale per la realizzazione degli impianti sportivi nel territorio della regione.

Tale piano è sottoposto alla approvazione del Consiglio regionale acquisito il parere della Commissione Consiliare competente.

Il piano deve contenere le analisi generali, le valutazioni, gli indirizzi di lungo termine per lo sviluppo del sistema sportivo in armonia con i piani degli altri settori della Regione e degli Enti locali.



REGIONE PUGLIA

Art. 11

Piano annuale d'intervento per gli impianti sportivi.

In conformità al piano pluriennale di cui al l'articolo precedente e sulla base delle domande pervenute, su relazione e proposta dell'Assessore competente, sentito il Comitato regionale dello Sport, la Giunta Regionale approva il piano annuale di riparto, entro 40 giorni dalla scadenza dei termini previsti per la presentazione delle istanze.

Il piano contiene le iniziative ammesse, determina la spesa ammissibile e l'ammontare del contributo per ogni singolo intervento.



Le
90

REGIONE PUGLIA

Art. 12

Condizioni e criteri per la concessione dei contributi per impianti sportivi.

Al fine della predisposizione del programma annuale di cui all'Art. 11 si tiene conto delle seguenti condizioni e criteri in ordine di priorità.

Sono condizioni:

- 1) compatibilità con il piano regionale dello sport;
- 2) disponibilità immediata del suolo;
- 3) ubicazione degli impianti in aree all'uopo destinate negli strumenti urbanistici;
- 4) adozione di soluzioni tecniche per l'abbattimento delle barriere architettoniche di cui al DPR 27/4/78 n.384;

Sono criteri da considerarsi in ordine di priorità:

- a) utilizzazione consortile da parte dei vari Comuni;
- b) completamento, conservazione ed ammodernamento di impianti esistenti;
- c) polivalenza degli impianti di base al fine di conseguire la più larga utilizzazione per la pratica dell'attività motoria e sportiva;



Lu
Al

REGIONE PUGLIA

- d) localizzazione nelle zone montane e depresse;
- e) costruzione di impianti in quartieri metropolitani a forte espansione demografica e/o relativo sviluppo industriale;
- f) realizzazione di impianti essenziali e di base nei Comuni che ne sono sprovvisti anche in riferimento alle esigenze della popolazione scolastica;
- g) compatibilità e complementarietà con l'offerta turistica e ricettiva, ove si tratti di impianti localizzati in zone a vocazione turistica.



la
G

REGIONE PUGLIA

Art. 13

Documentazione per impianti

Le domande per la concessione dei contributi di cui all'art. 8 lett. a) devono pervenire all'Assessorato competente entro il termine perentorio del (febbraio) 28.2. di ogni anno, corredate dalla seguente documentazione:

- 1) - nel caso si tratti di Ente pubblico: copia della deliberazione con la quale si è deciso di procedere alla realizzazione delle opere di cui si chiede l'intervento finanziario della Regione con gli estremi delle prescritte pubblicazioni ed approvazioni degli organi tutori ove richieste;
- nel caso di organismi privati: copia autentica di apposita delibera dell'assemblea dei soci, ove sia indicata anche la copertura finanziaria per la parte di spesa eccedente il contributo regionale;
- 2) - progetto di massima che dovrà comprendere:
 - a) planimetria generale della zona interessata;
 - b) elaborati grafici in numero e scala sufficienti ad individuare l'opera nel suo insieme e nelle varie parti;
 - c) relazione tecnica-illustrativa atta a mettere in evidenza, oltre alle caratteristiche dell'impianto, l'effettiva necessità ed utilità delle opere,

REGIONE PUGLIA



Ja
Re

in relazione alle finalità della presente legge e compatibilità con eventuali altri impianti esistenti nella zona;

- d) preventivo sommario di spesa e regolamentazione di utilizzazione;
- 3) - titolo di proprietà del suolo o in mancanza, atto di asservimento dell'area per un periodo non inferiore a 10 anni; concessione demaniale corredata da fidejussione bancaria atta a garantire alla Regione il recupero dei contributi erogati e oneri connessi, nell'eventualità di cessazione del rapporto di concessione prima di 10 anni;
- 4) - estratto di mappa e stralcio delle destinazioni di zona previste dallo strumento urbanistico generale ed attuativo localmente vigente (piano regolatore, programma di fabbricazione, piano di ricostruzione) e delle norme tecniche di attuazione, in copia conforme;
- 5) - dichiarazione del sindaco dalla quale risulti se la località nella quale è prevista l'opera sia o meno sottoposta a vincoli paesistici, storico, monumentali, archeologici, idrogeologici e forestali;

REGIONE PUGLIA



la
ge

- 6) - piano finanziario di fronteggiamento della spesa;
- 7) - dichiarazione che le opere programma te non sono state realizzate, ed impegno a non iniziarle prima di gg.30 dalla data di presentazione della domanda di contributo;
- 8) - copia autentica dell'Atto Costitutivo e Statuto degli Enti ed organismi di cui al la lett.c) dell'art.7 redatto con atto pubblico.
- 9) - per i destinatari di cui alla lett.e) dell'art.7 è necessaria domanda dell'Ente militare interessato completa di autorizzazione del comando superiore responsabile;
- 10) - progetto di massima e relazione esplicativa e previsioné dei tempi per la realizzazione dell'opera;

REGIONE PUGLIA



La
C

Art. 14

Documentazione esecutiva

L'Assessorato allo Sport approvato il piano di riparto annuale, di cui all'art. 11 ne dà comunicazione ai beneficiari i quali, entro e non oltre il termine di 180 giorni, - a pena di decedenza - devono produrre la seguente documentazione:

- a) progetto esecutivo completo degli elaborati tecnici, approvato da parte dell'organo competente;
- b) concessione edilizia ove richiesta;
- c) piano finanziario di copertura della spesa;
- d) dichiarazione dalla quale risulti l'ammontare di eventuali provvidenze concesse dallo Stato o da altri Enti pubblici ovvero richieste;
- e) schema di regolamento o di convenzione circa la modalità di utilizzazione dell'impianto;
- f) parere tecnico del CONI sugli atti progettuali;
- g) piano di gestione.

REGIONE PUGLIA



Ja
El

Art. 15

(concessione ed erogazione)

I contributi di cui all'art.9 lett.a) in favore dei Comuni ed altri Enti pubblici sono concessi con decreto del Presidente della G.R. o dell'Assessore se delegato, ai sensi dell'art.8 della L.R.12.8.78 n.37 e successive modifiche ed integrazioni.

La Liquidazione ed erogazione di detti contributi avverrà ai sensi dell'art.9 della L.R.37/78 e successive modifiche ed integrazioni.

I contributi di cui alla lett.a) dell'art.9 in favore delle associazioni sportive ed altre organismi sono concessi con decreto del Presidente della G.R. o dell'Assessore competente se delegato.

Detti contributi vengono liquidati previo sopralluogo da parte di funzionari dell'Assessorato tenente ad accertare la conformità delle opere eseguite a quelle ammesse a contributo, nonché la congruità della spesa ammessa.

REGIONE PUGLIA



La
C

Per i destinatari di cui al 3° comma del presente articolo, l'erogazione del contributo è comunque subordinata alla stipula di una convenzione con il Comune interessato diretta a garantire l'uso sociale dell'impianto per un periodo non inferiore a dieci anni a tariffe concordate.

I fondi che si renderanno disponibili per effetto delle decadenze avvenute ai sensi del 1° comma dell'art.14 potranno essere utilizzati nell'ambito dei programmi di intervento anche degli esercizi finanziari successivi, con apposito provvedimento della Giunta regionale.

La Giunta Regionale può autorizzare, a richiesta degli Enti interessati, e su proposta dell'Assessore competente, la devoluzione del contributo concesso in favore di opere diverse da quelle finanziate purchè nell'interesse dello stesso Ente e a condizione che ciò non comporti maggiorazione dell'impegno già assunto e sempre che tali opere non siano in contrasto con il piano pluriennale di cui all'art.10 e con le condizioni ed i criteri di cui all'art.12.

REGIONE PUGLIA



la
ce

Art. 16

Validità delle domande

Le domande per la concessione dei contributi di cui all'art. 9 non ammesse a contributo in un esercizio finanziario, sono ritenute valide per i programmi successivi su espressa richiesta dell'Ente interessato.

Tale richiesta deve pervenire nel termine indicato dalla presente legge per la presentazione annuale delle domande di contributo, ed eventualmente aggiornata mediante idonea documentazione.

REGIONE PUGLIA



la
el

Art. 17

(Vincolo di destinazione)

I beneficiari delle provvidenze concesse ai sensi del precedente art. 8 lett. a), devono obbligarsi a mantenere le continuità della destinazione dell'opera realizzata per la durata di almeno anni 10.

REGIONE PUGLIA



la
ca

Art. 18

(Riduzione e revoca dei contributi)

La Giunta regionale, su proposta dell'Assessorato competente qualora in sede di verifica delle opere venga accertata una spesa inferiore a quella ammessa a contributo, riduce proporzionalmente il contributo concesso.

Con la stessa prassi la concessione del contributo può essere revocata se:

- a) l'iniziativa non venga realizzata conformemente a quanto stabilito nel provvedimento di concessione;
- b) vengano accertate irregolarità nella contabilizzazione della spesa;
- c) venga mutata la destinazione dell'impianto prima del termine previsto dall'art. 17;
- d) vengano apportate all'impianto ammesso al contributo modifiche sostanziali non preventivamente autorizzate dalla Giunta Regionale, salvo che trattasi di necessità temporanee e straordinarie di disporre diversamente degli impianti e delle attrezzature sportive da parte delle Forze Armate.

REGIONE PUGLIA



Al

Art. 19

(Disposizioni transitorie)

Fino all'approvazione del piano pluriennale di intervento di cui all'art. 10, il piano annuale di riparto per l'assegnazione dei contributi previsti dall'art. 9 della presente legge, viene effettuato a seconda delle priorità definite dal piano regionale di sviluppo ed in conformità della politica generale di programmazione degli interventi regionali nel settore sportivo.



la
cu

REGIONE PUGLIA

Art. 20

Utilizzazione degli impianti

L'utilizzazione degli impianti sportivi oggetto dei benefici della presente legge dovrà essere garantita a tutti i cittadini, le associazioni ricreative e sportive, i gruppi scolastici operanti nell'ambito del territorio comunale ove gli impianti sono ubicati, ancorchè a pagamento e nel rispetto delle norme regolamentari dei singoli impianti.



La
CU

REGIONE PUGLIA

Art.21

Direttive per la gestione degli impianti

La Giunta Regionale, sentite il Comitato regionale dello Sport impartisce le direttive per coordinare la gestione degli impianti sportivi degli Enti locali sul territorio regionale.



la.
a

REGIONE PUGLIA

CAPO II

Art. 22

Attrezzature tecnico - sportive

Criteri per la concessione dei contributi.

La Giunta Regionale, concede contributi a favore degli Enti ed organismi indicati al precedente art. 7, in misura non superiore al 50% della spesa ritenuta ammissibile, per l'acquisto di attrezzature tecnico - sportive fisse o mobili.

Per la predisposizione del piano annuale di riparto si tiene conto delle seguenti priorità:

- fruibilità di polivalenza ed economicità di gestione degli impianti che l'installazione delle attrezzature permette di realizzare;
- corrispondenza con la destinazione d'uso degli impianti;
- destinazione all'uso integrato fra i soggetti con ridotta capacità psico-motoria, per gli anziani ed i bambini.



REGIONE PUGLIA

Art.23

Modalità per la richiesta

Le domande di concessione dei contributi, di cui all'art.22, devono essere inoltrate all'Assessorato competente, entro il termine del 28 febbraio corredate da:

- relazione illustrativa delle caratteristiche delle attrezzature e della destinazione che al le stesse si intende dare;
- preventivo di spesa con prezzi unitari e totali;
- copia notarile dell'atto costitutivo e Statuto della Società o Ente;
- ogni altra notizia utile ai fini della determinazione dell'intervento regionale.



he
ca

REGIONE PUGLIA

Art.24

Concessione ed erogazione

L'Assessore competente, acquisito il parere del Comitato regionale dello Sport, propone alla Giunta la ripartizione annuale delle disponibilità operata in base ai criteri di cui all'art.22.

La Giunta approva il relativo provvedimento sentita la competente commissione consiliare.

Alla liquidazione ed erogazione dei contributi si provvede con decreto del P.G.R. o dell'Assessore se delegato, previa esibizione delle fatture quietanzate per un importo almeno pari alla spesa ammessa, ed eventuale visita sopralluogo.

Qualora la spesa sostenuta non raggiunga quella ammessa, il contributo sarà proporzionalmente ridotto.

REGIONE PUGLIA



Art.25

Ammissibilità ai benefici in relazione all'inizio delle opere.

I contributi di cui alla presente legge sono concessi esclusivamente per opere non ancora iniziate o per attrezzature non ancora acquistate alla data di entrata in vigore della presente Legge.



REGIONE PUGLIA

CAPO III

Art. 26

(Manifestazioni sportive)

La Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore competente^è autorizzata a concedere contributi, nella misura massima del 50% della spesa riconosciuta ammissibile, per lo svolgimento di singole manifestazioni sportive di particolare rilevanza nazionale od internazionale che si svolgono in conformità con le finalità della presente legge e concorrono a divulgare, la pratica sportiva nell'ambito del territorio regionale.

Le domande devono pervenire all'Assessorato competente almeno 30 giorni prima della data fissata per l'avvenimento e devono essere corredate:

- da una relazione illustrativa sulla finalità e sull'organizzazione della manifestazione;
- dal piano finanziario delle entrate e delle uscite;
- e da ogni ulteriore elemento necessario ai fini della concessione del contributo.

Alla liquidazione dei contributi si provvede con decreto del P.G.R. o dell'Assessore se delegato, previa presentazione di una dichiarazione comprovante l'effettivo avvenuto svolgimento della manifestazione corredata di attestazione a firma autenticata dal rappresentante legale, circa le spese effettivamente sostenute ed gli eventuali contributi ricevuti da altri Enti pubblici, con allegati giustificativi di spesa di importo almeno pari alla spesa ammessa a contributo.

REGIONE PUGLIA



Qualora la spesa sostenuta non raggiunga quella ammessa, il contributo sarà proporzionalmente ridotto.

I contributi concessi non sono cumulabili con altre provvidenze disposte allo stesso titolo dal la Regione.



*La
Ca*

REGIONE PUGLIA

Art. 27

(Attività sportiva)

In applicazione dell'art. 8 lett. C la Regione concede contributi a favore degli Enti ed Associazioni di cui all'art. 7 della presente legge nella misura massima del 50% della spesa ritenuta ammissibile.

Le istanze devono essere inoltrate entro e non oltre il 28 febbraio di ogni anno, e corredate da: relazione illustrativa dei programmi che si intendono attuare, piano finanziario indicante le entrate e le uscite, atto costitutivo e Statuto redatto in forma pubblica.

L'Ufficio competente potrà inoltre richiedere ogni altra notizia e documentazione utile ai fini della determinazione dell'intervento regionale.

Il piano annuale di riparto è predisposto dall'Assessore allo Sport acquisito il parere del Comitato di cui all'art. 3 ed approvato dalla Giunta, sentita la Commissione consiliare competente.

Per ottenere la liquidazione del contributo i beneficiari devono produrre una relazione sull'attività svolta e sui risultati ottenuti, il rendiconto delle spese sostenute corredate da giustificativi di spesa di importo almeno pari a quello ammesso a contributo e l'attestazione della Federazione o Ente di Promozione sportiva a cui la società è affiliata circa l'attività svolta.



REGIONE PUGLIA

La liquidazione è disposta con decreto del P.G.R.
o dell'Assessore se delegato.
Qualora la spesa sostenuta non raggiunga quella
ammessa, il contributo sarà proporzionalmente ri
dotto.



REGIONE PUGLIA

CAPO IV

Art. 28

(Studi e ricerche)

La Giunta Regionale, sentita la commissione competente ed il Comitato Regionale dello Sport, promuove ed effettua: convegni, studi, ricerche, sperimentazioni, documentazioni, indagini conoscitive e pubblicazione degli atti relativi - direttamente o tramite il CONI, le Federazioni Sportive Nazionali e gli Enti nazionali di promozione sportiva presenti a livello regionale, gli Istituti di livello universitario o altri analoghi qualificati o specializzati.

Tali iniziative potranno essere attuate anche su proposta degli Enti sopracitati relativamente a specifici campi di intervento, previa intesa con l'Assessorato competente.

Per le iniziative di cui al comma precedente gli interventi contributivi potranno essere concessi fino al limite massimo del 50% della spesa ritenuta ammissibile.

REGIONE PUGLIA



CAPO V

Art. 29

Uso delle attrezzature scolastiche per attività sportive

Gli Enti locali possono concordare mediante apposite convenzioni con i consigli di circolo e d'istituto l'uso degli impianti sportivi scolastici, al di fuori dell'orario scolastico, per l'utilizzazione da parte dell'associazionismo sportivo ricreativo e anche per promuovere momenti di aggregazione dei giovani studenti e lavoratori, a norma del 2° comma dell'art. 12 Legge 4/8/77 n. 517.

In tal caso la Regione può intervenire alle spese di riscaldamento ed illuminazione, nonché per i servizi di vigilanza, custodia e pulizia degli impianti sino ad un massimo del 50% della spesa ritenuta ammissibile.

Gli Enti proprietari presentano all'uopo domanda di contributo all'assessorato competente entro il 31 Ottobre di ogni anno, corredata dalla documentazione relativa alla spesa sostenuta e dalle eventuali somme introitate.



la
ce

REGIONE PUGLIA

Art. 30

Documentazione aggiuntiva .

La Regione si riserva la facoltà, ai fini della concessione e liquidazione dei contributi previsti dagli articoli 22 - 26 - 27 di acquisire ove necessario, ulteriore documentazione oltre a quella espressamente prevista dalla presente legge.



REGIONE PUGLIA

TITOLO IV

- ART. 31 -

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, trovano copertura nel Bilancio pluriennale 1984 - 1986 - Obiettivo 12 - Sport - approvato con L.R. 19 aprile 1984, n.18.

Per l'esercizio 1985 l'Obiettivo 12 - Sport del relativo Bilancio di previsione, sarà articolato come segue:

<u>OBIETTIVO 12 - SPORT</u>	<u>BIL.COMP.</u>	<u>BIL.CASSA</u>
Cap. 12502 "Costruzione, ampliamento, ammodernamento e manutenzione straordinaria di impianti sportivi per uso sociale e per attività dilettantistica - contributi in c/ capitale - Art. 9 - 1° comma lett.a) (Titolo 2°)"	7.000.000.000=	7.000.000.000=
Cap. 12504 "Costruzione, ampliamento, ammodernamento e manutenzione straordinaria di impianti sportivi per uso sociale e per l'attività dilettantistica - conto interessi - Art. 9 - 1° comma lett.b) (Titolo 3°)"	1.000.000.000=	1.000.000.000=
Cap. 12506 "Promozione di attività sportive dilettantistiche, corsi di formazione sportiva, corsi per operatori e tecnici sportivi - Art. 27 - (Titolo 1°)"	1.500.000.000=	1.500.000.000=
Cap. 12508 "Acquisto di attrezzature tecnico-sportive fisse e mobili - Art. 22 (Titolo 2°)"	300.000.000=	300.000.000=
Cap. 12510 "Organizzazione di manifestazioni sportive Nazionali ed Internazionali - Art. 26 - (Titolo 1°)"	100.000.000=	100.000.000=
Cap. 12512 "Spese per studi, convegni, ricerche, sperimentazioni, documentazioni, indagini conoscitive e pubblicazione atti in materia di sport - Art. 28 - (Titolo 1°)"	100.000.000=	100.000.000=
Cap. 12514 "Uso delle attrezzature scolastiche per attività sportive - Art. 29 - (Titolo 1°)"	100.000.000=	100.000.000=
	<u>10.100.000.000=</u>	<u>10.100.000.000=</u>

Per gli esercizi successivi alla determinazione, gli stanziamenti di cui al comma precedente, si provvederà con le leggi regionali di approvazione dei relativi bilanci.-



REGIONE PUGLIA

TITOLO V

Art. 32

(Norma Transitoria)

Le domande già presentate, ai sensi delle LL.RR. 21.7.78 n.32 e 28.8.79 n.52, anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, si considerano ritualmente proposte.

In fase di prima applicazione della presente normativa, le domande devono essere presentate entro e non oltre 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

REGIONE PUGLIA



Art.33

(Abrogazione)

Con l'entrata in vigore della presente legge è abrogata la L.R.21.7.76 n.32 e successive modifiche ed integrazioni, nonchè ogni altra disposizione che sia in contrasto con la presente legge.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA
Trasmesso alla III Commissione Const.
Il 13.11.84
Il Presidente Il